SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2118

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MAGLIOZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1995

Modifica dell'articolo 644 del codice di procedura civile

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 644 del codice di procedura civile prevede che il decreto ingiuntivo, in mancanza di notifica *entro il termine di quarnta giorni, diventi* inefficace.

La *ratio* di tale disposizione consiste nella necessità di non consentire che un provvedimento emesso in seguito ad istruzione sommaria possa essere utilizzato *sine die.*

In base ai tempi attuali delle Amministrazioni giudiziaria e finanziaria il termine di quaranta giorni è del tutto insufficiente laddove si consideri che occorrono di regola cinque giorni per l'invio del decreto ingiuntivo all'ufficio del registro e oltre quindici giorni per la restituzione dell'atto da tale ufficio alla cancelleria del giudice che l'ha emesso. A questi tempi devono essere aggiunti quelli necessari per la notifica, spesso per mezzo posta, nei confronti di debitori che frequentemente si rendono irreperibili.

Si propone pertanto con il presente disegno di legge che il termine di quaranta giorni sia elevato a centoventi giorni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 644 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 644 - (*Mancata notificazione del decreto*). - Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di centoventi giorni dalla pronuncia; ma la domanda può essere riproposta».